

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della L-valina ottenuta da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 ⁽¹⁾.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,
- (11) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Ai punti 1zs [Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione], 1zzf [Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione], 1zzm [Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione], 1zzzh [Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1053**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1° luglio 2015 (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8).»;

- 2) Ai punti 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzzx [Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1043**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

- 3) Al punto 1zzx [Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1043**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

- 4) Al punto 1zzzza [Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1114**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

- 5) Ai punti 110 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione] e 121 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1114**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

- 6) Al punto 2zzf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1104**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 61).»;

⁽¹⁾ GUL 182 del 10.7.2015, pag. 18.

